

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 3 - 15 Novembre 1971

DOPO LUNGHE E VANE ATTESE

24 e 25 novembre: SCIOPERO

La indifferenza della classe politica di fronte alle richieste dei sindacati della scuola, ha ormai il sapore della programmata distruzione della scuola italiana

La Segreteria Nazionale del SISME-Cisnal, riunita il 10 novembre 1971, constatata la mancanza di volontà, da parte del governo, di risolvere una buona volta i problemi più urgenti la cui soluzione è ormai indilazionabile,

DELIBERA

di indire, come prima manifestazione di protesta, uno sciopero di tutto il personale docente e non docente della scuola secondaria di ogni ordine e grado per i giorni 24 e 25 novembre.

Il SISME-Cisnal,

RIBADISCE

le rivendicazioni più volte avanzate e ultimamente illustrate nel colloquio del 20 ottobre fra i rappresentanti della Segreteria Nazionale e i componenti la VI Commissione del Senato. Esse possono essere così sintetizzate:

1 - PROBLEMA TRIBUTIVO:

a) ripristino dei rapporti esterni fissati dalla legge 831/1961, rapporti disattesi dal D.P.R. 1070/1970;

b) congruo compenso straordinario, non inferiore alle 20.000 lire mensili, per le nuove prestazioni e i nuovi impegni richiesti al personale della scuola, con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

c) in sede di stato giuridico: — eliminazione di qualunque riferimento e condizionamento ad una ipotetica futura NUOVA SCUOLA;

— introduzione dell'istituto dello STIPENDIO UNICO in applicazione del principio secondo il quale a parità di mansioni debba corrispondere uguale trattamento economico (lo stipendio unico per tutte le carriere e salvi gli aumenti biennali per anzianità, deve essere uguale a quello dell'ultimo parametro derivante dal ripristino dei rapporti di cui alla legge 831/1961;

2 - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA:

a) preside di nomina governativa a mezzo concorso;

b) nomina di un direttore amministrativo, cui siano demandate le mansioni di carattere amministrativo oggi affidate ai presidi;

c) composizione di soli elementi appartenenti alla scuola (presidi e docenti) per gli organi INTERNI della scuola, nei casi in cui debbono avere potestà **DELIBERANTI** su questioni attinenti alla didattica, la carriera scolastica e la disciplina degli allievi; **completamento degli organi stessi con rappresentanti delle famiglie e degli alunni nei casi in cui siano chiamati ad esprimere un parere su tutti gli altri problemi scolastici;**

3 - PROBLEMA DEI NON DI RUOLO:

rapida soluzione del problema della sistemazione dei docenti non di ruolo mediante il ripristino dell'**ABILITAZIONE DIDATTICA** e la immediata immissione in ruolo di tutti gli abilitati;

4 - PERSONALE NON INSEGNANTE:

— sollecita impostazione di uno stato giuridico aggiornato alle esigenze nuove e ai nuovi impegni anche per il personale non docente, nel quale deve trovare soluzione la sistemazione del rapporto di impiego dei **MODELLI VENTI** dei licei artistici e delle accademie di belle arti;

5 - PROBLEMI PARTICOLARI:

— soluzione dei problemi più importanti della scuola, fra cui quello dell'**edilizia scolastica**, quello della riforma della scuola media superiore e quello dei «ritocchi» alla legge istitutiva della scuola media, con particolare riferimento all'**insegnamento delle applicazioni tecniche e della educazione musicale** che dovranno essere obbligatorie in tutte e tre le classi.

STATO O REGIONI?

Istruzione professionale

Il convegno indetto dalla CISNAL-Scuola ha posto in luce la delicatezza del momento

Il 31 ottobre si è svolto a Roma — promosso dalla CISNAL-Scuola — l'annunciato convegno sul tema "L'Istruzione professionale e il nuovo ordinamento regionale".

Come è noto, il convegno è stato indetto per operare una approfondita disamina della situazione della istruzione professionale con particolare riferimento all'art. 117 della Costituzione, articolo che prevede il passaggio, alla competenza normativa delle regioni, della "istruzione artigiana e professionale".

Presenti al convegno, i componenti delle Giunte Esecutive Nazionali del SISME-Cisnal e del SINAIE-Cisnal; dirigenti sindacali, presidi e docenti di molte parti d'Italia, e i consiglieri regionali del M.S.I. Presente anche il dirigente del settore scuola del M.S.I. ins. Silverio Bacci che ha portato ai presenti il saluto dell'on. Giorgio Almirante.

Dopo il saluto del segretario nazionale del SISME-Cisnal prof. Paride De Bella, ha svolto la relazione introduttiva il prof. Giuseppe Ciannaruconi che, sulla base del documento già predisposto dalla segreteria nazionale (v. "Scuola Nazionale" del 10 agosto 1971), ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sulle scadenze previste per il passaggio delle competenze normative alle Regioni e sul contenuto del testo di decreto delegato già predisposto e avente per oggetto il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione professionale extrascolastica e di istruzione artigiana.

Al dibattito, aperto dal prof. Mario Ferraguti dell'università di Perugia, hanno partecipato: Schiappa (Napoli), Scarpitti (Roma), Lozzi (segretario nazionale del SINAIE-Cisnal), Lugazio (Milano), Mangiarotti (Cremona), Bazzoni (Mantova), Figà Talamanca (Roma), Pampo (Lecce), Cannata (Napoli), Zangrilli (Roma), Roncati (vice segretario nazionale SISME-Cisnal), Onofaro (consigliere regionale M.S.I. per la Campania), Marescotti (Piacenza), Scaramuzzino (Roma), Bianchi (Napoli), Caporale (Catanzaro), Carmenini (Napoli), Chiapparò (Orosei), Senna (Napoli), Mastracci (Roma), Bertini (Roma), Ceci (Frosinone), Mastrantonio (Piacenza), Scagnelli (Piacenza), Faraone (Rieti), Vecchio (Roma).

Al termine del dibattito, il prof. Ciannaruconi ha riassunto gli interventi nelle linee che sono apparse dominanti nell'intero corso dei lavori:

1) nel campo della istruzione professionale si impone, a noi uomini della scuola, la pregiudiziale distinzione tra istruzione professionale scolastica (l'attività che fa capo al ministero della pubblica istruzione) e istruzione professionale extrascolastica (attività che fa capo a ministeri diversi e ad enti vari);

2) trattando di potestà (normative e/o amministrative) da trasferire all'ente regione in applicazione dell'art. 117 della Costituzione, è necessario riferirsi non alla istruzione professionale (scolastica) quale sarà o potrà essere nei programmi di riforma delle scuole secondarie, ma all'ordina-

mento della istruzione professionale quale si presenta nel momento attuale, nel momento cioè in cui avviene il trasferimento delle competenze (e ciò, prescindendo da qualunque giudizio di merito sull'attuale stato della legislazione della istruzione professionale scolastica);

3) il progetto di decreto-delegato predisposto dal Governo, ha per oggetto la sola istruzione professionale extrascolastica e, per questa, il trasferimento delle sole "funzioni amministrative" statali;

4) non risulta finora predisposto alcun testo di legge-cornice perché — in aderenza al primo comma dell'art. 117 della Costituzione — le regioni possano *legiferare* in materia di istruzione professionale senza ledere i "principi fondamentali" (art. 117 della Costituzione) dello Stato;

5) è vero che i "principi fondamentali" (i limiti all'attività legislativa delle regioni) possono anche *desumersi dalle leggi vigenti* (secondo il disposto dell'art. 9 della legge 10-2-1953, n. 62, quale risulta modificato dall'art. 17 della legge 16-5-1970, n. 281). Ma, stante la assenza di organicità (e, quindi, di "principi fondamentali", cioè *unitari*) nell'attuale ordinamento degli istituti professionali facenti capo al ministero per la pubblica istruzione, allo scadere del 5 giugno 1972 (i due anni dalla entrata in vigore della richiamata legge 281/1970) vi potrà essere (nella ipotesi che una o più o tutte le regioni italiane ritenessero di propria competenza il legiferare in argomento) largo spazio per una legiferazione regionale in materia che aggiungerà caos al caos;

6) in previsione di un evento del genere, una quasi unanimità di consensi si è espressa nel corso del dibattito a favore della tesi del mantenimento alla competenza normativa dello Stato della istruzione professionale scolastica e il trasferimento alle regioni della sola istruzione professionale extrascolastica; consenso unanime ha invece accolto l'altra esigenza (e cioè nella ipotesi che la competenza normativa in materia di istruzione professionale scolastica sia trasferita alle regioni o comunque da queste avvocata): il personale direttivo e il personale docente degli istituti professionali deve conservare lo stato giuridico di dipendente dello Stato.

Il dibattito, protrattosi per tutta la giornata, ha dimostrato quanto viva e preoccupata sia la attesa del personale della scuola, ed anche degli ambienti politici del M.S.I., per la sorte destinata alla istruzione professionale scolastica.

Si teme — e, per quanto è stato posto in luce nel corso dei lavori, fondatamente — che la guerra delle competenze tra Stato e Regioni (guerra ancora condotta

(Continua a pagina 2)

Riforma della scuola secondaria superiore

Nei giorni 12 e 13 settembre 1971 si è riunita, in adunanza plenaria, la Commissione di studio e di ricerca per la preparazione della riforma della scuola secondaria superiore.

Per la CISNAL-Scuola ha partecipato il prof. Giuseppe Ciannaruconi, vice segretario nazionale del SISME-CISNAL, nominato componente la Commissione stessa in data 11 agosto 1971.

La prima fase dei lavori della Commissione si era conclusa con la seduta di domenica 18 luglio. In quella sede il Comitato di istruzione della Commissione deliberava di sottoporre all'esame della adunanza plenaria (convocata, come abbiamo detto, per i giorni 12 e 13 settembre a Frascati) i documenti discussi e approvati dai quattro gruppi di studio formati in seno alla Commissione stessa.

Purtroppo, la nomina del rappresentante della CISNAL-Scuola avveniva a cose fatte (l'11 agosto). E solo nel corso della ricordata seduta plenaria del 12-13 settembre, il prof. Ciannaruconi veniva a conoscenza dei documenti predisposti dai gruppi di lavoro. Per tali motivi non è stato in condizione di portare il proprio contributo ai lavori della Commissione riunita in seduta plenaria.

Il parere della CISNAL-Scuola veniva tuttavia successivamente trasmesso per iscritto al presidente della Commissione, on.le Oddo Biasini.

Ecco il documento:

Premessa

1) La spinta sociale, la spinta culturale, lo sviluppo bio-psichico delle nuove generazioni postulano, a livello scolastico, una riforma che permetta di superare distinzioni e preclusioni aprioristiche.

2) Il "diritto allo studio", per tradursi in realtà, postula la disponibilità, per tutti, delle strutture scolastiche e la conseguente eliminazione di tutti gli ostacoli (anche economici) che finiscono col vanificare il diritto stesso.

3) E' attorno a 15 anni di età che corrisponde il periodo evolutivo dell'adolescenza nel quale si consolidano le strutture mentali e si manifestano le caratteristiche individuali — sul piano intellettuale — delle aspirazioni e degli interessi.

4) E' indispensabile, quindi, creare una struttura scolastica che consenta:

— una non precoce scelta, da parte del discente, dei vari indirizzi scolastici;

— la reale disponibilità della scuola prescelta.

5) Nella scuola ha la prevalenza il momento metodologico sperimentale o critico. La formazione scolastica non può essere finalizzata alla certificazione di abilitazione all'esercizio professionale.

6) Vi è da considerare la necessità di saldare l'obbligo scolastico con l'età lavorativa:

— anticipando a cinque anni l'età scolare;

— prolungando a sedici anni l'obbligo scolastico.

Con riferimento ai temi specifici trattati dai Gruppi di lavoro

1) Considerato che le ipotesi 1^a (scuola comprensiva) (1) e 2^a (modello binario) (2) impongono comunque una scelta precoce da parte dell'alunno, si è dell'avviso che il modello di una scuola "onnicomprensiva" per i primi due anni, articolata secondo diversi (Continua a pagina 2)

Riforma dell'Ordinamento Universitario

Pubblichiamo, un riassunto della relazione di minoranza alla Camera dei Deputati.

Messa in luce la crisi di fondo che ha colpito l'intero mondo universitario italiano, la Relazione afferma che la crisi dell'Università non è che un aspetto della più vasta crisi del sistema.

Ma crisi di sistema nella Università che cosa significa? In primo luogo significa che non siamo in presenza di una crisi quantitativa: se per avventura tutti i problemi quantitativi dell'Università italiana trovassero soluzione contestuale e immediata, se dall'edilizia alle attrezzature scientifiche, dal trattamento ai docenti e al personale amministrativo fino ai diritti dei discenti, tutto potesse essere regolato nel migliore dei modi, l'Università italiana farebbe certo un grosso passo in avanti, ma non uscirebbe dalla crisi in cui versa, anzi finirebbe con l'avvertire ancora più acutamente gli altri aspetti, quelli di qualità che sono poi gli aspetti di fondo...

La contestazione studentesca non ha costituito una forza di rinnovamento e di riforma, ma solo una spinta, in taluni casi utile, per solito troppo demagogica e oltranzista e prostituita alla speculazione politica. Essa è servita a scoperciare il tetto di una casa, la casa della scuola italiana, facendo sì che tutti vi guardassero dentro; ma, dopo la contestazione non si tratta di rimettere in piedi le pareti abbattute, ma di rinnovare con metodo e con coraggio.

Scuola di massa o scuola di élite? Sarebbe più proprio sostituire a tali abusate parole le parole *quantità* e *qualità*. E' evidente che la scuola in genere, l'Università in particolare, ha come compito fondamentale quello di trasformare perennemente la quantità in qualità, l'intelletto in intelligenza, la nozione in ricerca, la ricerca in scienza, la scienza esatta in umanesimo culturale, la cultura in promozione armonica di tutti i valori sociali e civili, la cultura e la socialità in civiltà.

Per la trasformazione incessante della quantità in qualità, cioè per la educazione del popolo, occorre fare riferimento ai due principi morali e spirituali di *selezione* e di *partecipazione*. Senza selezione non vi è scuola, perché senza selezione non ha senso parlare di umanità. Quanto alla partecipazione, essa è un dovere, nella scuola e in particolare nella Università, dei docenti, ma è un dovere, non meno valido, dei discenti.

Non basta l'elaboratissimo, ultracomposito articolo 1° del disegno di legge di riforma, per finalizzare l'ordinamento universitario e per trarre fuori la Università dalla crisi, almeno in linea di principio. Non basta dire che "ogni Università costituisce una comunità di stu-

dio e di ricerca", se il concetto stesso di comunità, in una società e in una scuola che ignorano la partecipazione e praticano la lotta e l'odio di classe, finisce per apparire come una scolastica reminiscenza o come una impossibile utopia.

E' demagogia quella che spinge i riformatori a premettere la riforma universitaria, che dovrebbe essere la conclusione e il vertice, alla riforma della scuola secondaria, che avrebbe

ture universitarie. Bisogna, dunque, considerare il problema, prima di tutto, sotto la specie morale, chiedendosi a chi abbia giovato sin qui la campagna denigratoria che è stata condotta dalle sinistre ma che è stata anche tollerata o avallata dal Governo e dai partiti della maggioranza, contro il corpo docente delle Università...

Per quanto si riferisce al problema dei discenti, non saremo certamente noi a batterci con-

Relazione degli on.li Almirante e Nicosia

dovuto essere la premessa e la garanzia prioritaria. Come è pensabile liberalizzare gli accessi all'Università, riversando sui giovani ogni responsabilità, se prima non si è voluto o saputo mettere ordine nelle scuole di provenienza e quindi di formazione e di preparazione? Se, peggio ancora, si è posta mano a settoriali e abborraciate riforme, lasciando a metà gli edifici legislativi?... Come è possibile, come è pensabile aprire a tutti, fatto salvo soltanto un limite di età, l'accesso alle Università, mostrando così non soltanto di non tenere in conto, ma addirittura di voler discriminare e punire e colpire la fatica, l'intelligenza, il merito?

E' anche demagogia quella che, malgrado le asserzioni del già citato art. 1 del progetto di riforma, tende a mortificare, in tutto l'arco del progetto, sia per quanto concerne i docenti, sia per quanto concerne i discenti, gli autentici valori della cultura e della scienza allo interno dell'Università.

Il problema dei docenti deve essere considerato in prospettiva, tenendo innanzitutto presente che il prestigio dei docenti è il prestigio dell'Università, che l'efficienza dei docenti è condizione essenziale e primaria per l'efficienza dell'Università, che la scelta e la qualificazione dei docenti sono premesse indispensabili per la funzionalità di tutte le strut-

ture universitarie. Bisogna, dunque, considerare il problema, prima di tutto, sotto la specie morale, chiedendosi a chi abbia giovato sin qui la campagna denigratoria che è stata condotta dalle sinistre ma che è stata anche tollerata o avallata dal Governo e dai partiti della maggioranza, contro il corpo docente delle Università...

Per quanto si riferisce al problema dei discenti, non saremo certamente noi a batterci con-

tro il principio della partecipazione, al quale anzi abbiamo fatto riferimento come ad uno dei capisaldi di un nuovo ordine universitario; e non ci interessa quindi rilevare che alla *democratizzazione* si è giunti per concedere qualcosa al movimento studentesco. Anche dal male può nascere qualche bene. Tuttavia ribadiamo che la partecipazione studentesca non può essere intesa come un *diritto*: deve essere intesa come un *dovere*. Ciò è molto importante, se non si vuole ripercorrere, e in maniera molto più brusca, la negativa esperienza dei vecchi organi rappresentativi studenteschi nella Università (ORUP).

A tale proposito riteniamo che debba essere messa in rilievo la posizione assunta dai giovani del FUAN (Fronte Universitario di Azione Nazionale), i quali, dopo aver rilevato che la partecipazione agli organi di governo della università concerne un aspetto amministrativo ed organizzativo, una forma Gentile aveva previsto, culturale, uno scientifico ed uno didattico, ritengono che gli studenti debbano partecipare al momento amministrativo e organizzativo, nonché a quello culturale; ma affermano che la *democratizzazione* non ha spazio di applicazione nel momento scientifico, che essi vogliono distinto dal momento culturale, e tanto meno per quanto concerne il momento didattico.

Nei riguardi della *autonomia*, noi ci limitiamo ad una divertente osservazione: con questo progetto di riforma le Università italiane sono destinate a diventare assai meno autonome di quanto non lo sono state finora; se è vero, come è vero, prima di tutto che la legge dello Stato regola anche nei più minuti particolari quasi tutti gli aspetti della vita universitaria, e se è soprattutto vero che il progetto di riforma attribuisce

sbrigare abbastanza rapidamente, perché a questo punto la montagna partorisce il topolino, o, per dire meglio, non partorisce nemmeno il topolino...

E qui si ritorna, fatalmente, agli iniziali discorsi sulla crisi di sistema, che, come tutti sanno, è anche crisi di strutture economiche e sociali.

Come è mai possibile che si parli di una programmazione universitaria, con riferimento, e anzi nel quadro della programmazione economica generale, se la programmazione economica generale non esiste, o, meglio, è fallita prima di nascere?...

Quanto agli stanziamenti previsti, il discorso è ancora più malinconico: essi non coprono, probabilmente, neanche la quarta parte delle effettive necessità iniziali; per quanto riguarda il settore delicatissimo della ricerca, lo stesso onorevole Codignola ha dichiarato che essi sono meno della metà dello stretto e iniziale necessario.

Constatazioni di tal genere sono, nella loro fredda obiettività, estremamente gravi; perché, se la contestazione distruttiva è stata giustificata, nello animo di tanti giovani, dalla necessità e dalla urgenza di una globale riforma universitaria, ben più pericolosa e deleteria sarebbe una contestazione che nascesse dalla delusione dei docenti e dei discenti per una riforma tanto presuntuosa nei proclami di battaglia dei partiti e del Governo, quanto meschina, scadente, parziale nelle effettive attuazioni e realizzazioni.

Onorevoli colleghi, questo monito finale ci consente di concludere senza neppure richiamarci ai nostri iniziali argomenti, perché tutti sanno che anche il metodo della lunga promessa con l'attendere corto fa parte della crisi (morale) di tutto il sistema e qualifica, dinanzi ad una pubblica opinione sempre più disincantata, tanta parte della classe dirigente politica italiana.

Scuola secondaria superiore

(Continuaz. da pagina 1)

indirizzi nel triennio successivo, sia la formula didatticamente più valida (ovviamente, salva sempre la possibilità di rettifiche e di cambiamento di indirizzo).

2) Una autonoma disciplina dovrebbero invece mantenere i conservatori di musica e i licei artistici.

3) A conclusione del quinquennio, gli alunni dovrebbero essere ammessi ad un esame di stato che rilascia il titolo di "maturità" valido sia per l'accesso all'università (con o senza prove di esame a seconda della omogeneità, e meno, dell'indirizzo prescelto con la "maturità" acquisita), sia per l'accesso alle prove (esame di stato) per l'abilitazione professionale dei quadri intermedii.

4) Nel quadro generale della riforma non possono non essere tenute presenti le esigenze sociali (connesse con le attuali richieste del mondo della produzione) e individuali (la libera scelta dell'individuo) relative alla istruzione professionale: di quella istruzione, cioè, avente il fine di preparare il personale idoneo all'esercizio delle attività pratiche di ordine esecutivo (mestieri e tecniche addestrative), istruzione professionale che oggi si conclude con il rilascio di "diplomi di qualifica".

5) Il prolungamento dell'obbligo scolastico potrebbe trovare alternativamente concreta attuazione e soddisfazione:

- con la frequenza del triennio della scuola professionale, o
- con la frequenza del biennio "onnicomprensivo" della scuola secondaria superiore.

Il problema dei problemi

Al di là delle strutture scolastiche prescelte, la CISNAL-Scuola ritiene che il problema di gran lunga il più importante sia quello relativo ai *contenuti educativi* dei programmi.

La priorità di tale problema, la cui risoluzione condiziona le finalità dell'intera struttura scolastica, è stata posta in luce dallo stesso documento conclusivo dei lavori del 3° Gruppo di Lavoro. Ma, ovviamente, non essendo quella la sede adatta, il merito del problema non è stato affrontato.

Su di esso la CISNAL-Scuola si riserva di tornare al momento e nella sede opportuni.

(1) Scuola unitaria quinquennale comprensiva di ogni indirizzo: comprensiva, cioè, di un nucleo di discipline fondamentali (area comune a tutta la popolazione scolastica) e delle esperienze culturali-educative dell'area opzionale (fra le quali si devono fare obbligatoriamente le scelte per promuovere l'orientamento personale). Le due aree (quella comune e quella opzionale) possono considerarsi in un rapporto scalare che potrebbe essere esemplificato nel modo seguente: a partire dal primo anno del quinquennio, l'area comune, che occupa i 2/3 dell'area totale, decresce per lasciare progressivamente spazio all'area opzionale che cresce, a sua volta, proporzionalmente sino ad occupare, nell'ultimo anno, i 2/3 dell'area totale.

(2) Modello binario o a due filoni: esaurisce l'intera gamma degli indirizzi in due ambiti separati, cioè in due tipi di istituzioni differenti: linguistico-storico-scientifico e tecnologico (tecnico-professionale).

Modelli viventi

Denuncia alla Procura della Repubblica

Le sottoscritte, in servizio in qualità di "modelli viventi" presso l'Accademia di Belle Arti e il Liceo Artistico di Roma,

premessi

— che, malgrado ripetute richieste, a livello di istituto e a livello ministeriale, avanzate anche dalla Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL (Sindacato di categoria al quale aderiscono), i "modelli viventi" in servizio presso gli istituti di cui sopra non beneficiano delle prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie;

— che, pur non beneficiando di tali prestazioni, dalle retribuzioni corrisposte ai "modelli viventi" sono operate le ritenute per i relativi contributi;

denunciano

à Codesta Onorevole Procura tale situazione affinché Codesto ufficio indagheri se non si ravvisino in essa estremi illegali allo scopo di procedere, ai sensi di legge contro i responsabili.

Si allega copia fotostatica della lettera n. 3763 del 29-9-1971 della Accademia di Belle Arti e Liceo Artistico di Roma a firma "il Commissario Governativo Dott. Bruno Astolfoni".

Con osservanza.
Roma, 27 ottobre 1971

(seguono le firme)

Istruzione professionale

(Continuaz. da pagina 1)

in sordina, ma che potrebbe esplodere improvvisa e demagogica dopo il 5 giugno 1972), possa finire col distruggere definitivamente il delicato settore della istruzione professionale.

Un filo di speranza potrebbero rappresentare le dichiarazioni rese il 30 settembre alla Camera dei deputati dal ministro Eugenio Gatto in risposta a mozioni ed interpellanze sull'attuazione dell'ordinamento regionale? Sull'argomento ci intratteremo sul prossimo numero.

I risultati dei lavori del convegno, saranno attentamente vagliati dagli organi dirigenti della CISNAL-Scuola in sede di decisioni politico-sindacali.

Interrogazioni parlamentari

Editoria scolastica

I senatori del MSI Nencioni e Dinaro hanno rivolto al Ministro della Pubblica Istruzione una circostanziata interrogazione sui sospetti favoritismi nei confronti di alcuni ambienti dell'editoria scolastica e per sapere se non ritenga opportuno, doveroso ed utile anche alla diffusione della cultura dare pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale del Ministero:

a) alla nomina delle commissioni per la scelta dei libri a livello ministeriale di Direzioni Generali o di Enti collegati al Ministero da apposite convenzioni per l'incremento delle biblioteche pubbliche, scolastiche, popolari, ecc.;

b) alle convenzioni stesse;

c) agli abbonamenti a periodici, anch'essi destinati alle scuole, quando non anche a persone fisiche. Pure per detti abbonamenti, infatti, si rende opportuno conoscere i componenti le commissioni di scelta ed il numero di abbonamenti per ogni rivista, non potendosi considerare tali dati — per la rilevanza della spesa e per la incidenza che essi hanno sulla collettività dei docenti e dei discenti — come coperti da segreto d'ufficio.

Per conoscere altresì se non ritenga egualmente opportuno e doveroso far conoscere:

a) i movimenti librari dell'Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche, delegato in parte alla fornitura di libri con relativi utili percentuali al livello di un qualsiasi grossista librario, e in parte ad un incremento delle dotazioni di biblioteche varie con criteri sottratti a qualsiasi controllo;

b) l'entità annuale degli acquisti effettuati presso i singoli editori, mettendo a disposizione l'elenco dei libri acquistati con i dati bibliografici essenziali;

c) se sia a suo avviso lecito che il predetto Ente delegato — attraverso il Bollettino "La parola e il libro", dallo stesso edito proponga elenchi di libri da acquistare per le dotazioni di base delle biblioteche pubbliche, come risulta in particolare dal fascicolo febbraio-marzo 1971 dal quale, oltretutto, si può rilevare come le proposte risultino discutibilissime anche da un punto di vista strettamente culturale ed offensivo sia per i docenti ed i dirigenti della scuola italiana sia per i vari funzionari di biblioteca.

In relazione, infine, alla riproduzione fotostatica di lettere ministeriali apparse proprio in questi giorni su un periodico di vita scolastica e amministrativa, dalle quali si rileva che il Ministero della P.I. segnala ai Presidi degli Istituti professionali di Stato — per l'acquisto diretto, con "lo sconto di uso", a carico dei rispettivi bilanci che, com'è noto, sono autonomi, ma i cui stanziamenti derivano pressoché integralmente da contributi dello Stato — una raccolta di temi e problemi cosiddetti culturali edita da Sansoni, di decisa impostazione ideologica marxista, nonché 13 volumi della casa editrice "La Nuova Italia", della quale risulta proprietario un autorevolissimo parlamentare di parte governativa, Nencioni e Dinaro hanno chiesto di conoscere se il Ministro ritenga lecito e ammissibile che il Ministero si trasformi al tempo stesso, con tale sua attività certamente non istituzionale, in propagandista di ideologie e in rappresentante di commercio, arrivando persino ad indicare la Filiale presso la quale una determinata pubblicazione deve essere acquistata; se la stessa raccolta di temi culturali sia stata direttamente fornita agli altri tipi di scuole ed istituti d'istruzione secondaria non aventi bilancio autonomo; per quale importo complessivo sono state ordinate forniture di libri alla casa editrice "La Nuova Italia" nell'ultimo quadriennio, a carico diretto o indiretto del bilancio dello Stato.

Dopo-scuola

al Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere i motivi per i quali non si sia ancora provveduto in molte province alla istituzione dei doposcuola previsti dalla legge istitutiva della Scuola media, con grave nocumento degli alunni specie appartenenti a famiglie e categorie meno abbienti e con pregiudizio altresì di tutti coloro che, muniti dei prescritti titoli di studio, aspirerebbero all'insegnamento in detti doposcuola.

Per conoscere altresì se abbia trovato attuazione la disposizione che limita a 25 il numero massimo degli alunni previsti per le classi della scuola media superiore o se viceversa non sia praticamente in atto una azione elusiva di dette disposizioni, anche qui con grave danno sia degli allievi che del personale docente.

Si chiede risposta scritta.

ROBERTI - ALMIRANTE - PAZZAGLIA

Applicazioni tecniche

al Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere le decisioni prese per far dare corso alla esatta applicazione della legge n. 340/1968 a favore degli insegnanti di applicazioni tecniche inquadrati nel ruolo B, in seguito alla decisione n. 191 del Consiglio di Stato del 16.3.1971 che riconosce per intero il servizio prestato nel ruolo di provenienza.

I sottoscritti sottolineano che sarebbe oltremodo ingiusto che la benemerita categoria degli insegnanti di applicazioni tecniche venisse danneggiata dalla restrittiva ed erronea interpretazione data alla legge n. 340/1968 dagli organi amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione.

Si ritiene che la sollecita esatta applicazione della legge impedirebbe ulteriori ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato.

Si chiede risposta scritta.

ROBERTI - ALMIRANTE - PAZZAGLIA

Disposizioni ufficiali

INSEGNANTI ELEMENTARI

Legge 4 luglio 1971 n. 602

Ordinanza n. 319 del 26 ottobre 1971

Con legge 4 luglio 1971, n. 602 è stato abrogato l'art. 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441 concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati.

Con la presente Ordinanza, che viene diramata sentito il parere in materia dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, si impartiscono le disposizioni conseguenti.

L'art. 3, ora abrogato, prevedeva l'emanazione di un regolamento per l'attuazione della legge 11 giugno 1967, n. 441. Non risultando più necessaria detta emanazione, le SS.LL. daranno immediata e diretta applicazione alla precitata legge n. 441.

1 - A norma dell'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 441, fra i servizi di ruolo da considerare utili ai fini dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690, sono compresi quelli prestati in posizione di stabilità conseguita per concorso nelle scuole elementari gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'art. 69 del T.U. approvato con R.D.L. 5/2/1928, n. 577 e successive modificazioni.

Sono quindi da escludere i servizi che siano stati prestati in qualità di provvisorio o supplente, e comunque ogni altro tipo di servizio prestato in posizione diversa da quella tassativamente prevista dall'art. 1 della legge n. 441.

2 - Dallo stato di servizio, che le SS.LL. sono tenute ad inviare — a corredo della domanda degli insegnanti interessati — all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei dipendenti statali (E.N.P.A.S.), a norma dell'art. 142 del R.D. 7/6/1928, n. 1369, modificato dall'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, deve espressamente risultare se il servizio reso nelle scuole elementari gestite dagli Enti di cultura di cui all'art. 69 del R.D.L. 5/2/1928, n. 577, sia stato o meno prestato nelle condizioni richieste, ai sensi del precedente art. 1 per il riconoscimento di cui all'art. 22 della legge 1952, n. 690.

La medesima dichiarazione deve essere contenuta in altre eventuali attestazioni rilasciate dai Provveditori agli studi a termini dell'art. 2 della legge 11 giugno 1967, n. 441.

3 - La procedura per l'acquisizione degli atti previsti dall'art. 2, comma II, della legge 11 giugno 1967, n. 441 dai quali deve risultare la qualità e la durata del servizio, è promossa dal Provveditore agli studi previo accertamento, dal quale dovrà farsi esplicita menzione nello stato di servizio od in altre eventuali attestazioni, che gli atti originali sono andati distrutti o perduti per causa di guerra.

Le attestazioni dei dirigenti degli Enti delegati o gli atti di notorietà, possono essere prodotti, ove occorrono, dagli interessati su apposita richiesta del Provveditore agli studi.

4 - L'E.N.P.A.S., procederà, a domanda degli aventi diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita valutando il servizio prestato in qualità di insegnante elementare presso le scuole gestite dagli Enti delegati, già escluso in sede di liquidazione dell'indennità stessa, purché esso risulti prestato nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente Ordinanza.

La domanda in carta libera deve essere presentata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali (E.N.P.A.S.) — Direzione generale servizio previdenza — per il tramite dei competenti Provveditori agli studi.

5 - Il diritto alla riliquidazione della indennità non richiesto entro 5 anni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, è prescritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 del T.U. approvato con R.D. 26/2/1928 n. 619 e 2948 ultimo capoverso del Codice Civile.

AUMENTO PERIODICO ANTICIPATO PER MERITO

Circolare n. 320 del 29 ottobre 1971

Alcuni Provveditori agli studi hanno proposto a questo Ministero di limitare l'applicazione delle disposizioni impartite con la Circolare n. 48 — prot. n. 19150/1971/M — dell'8 febbraio 1971, relativa all'oggetto, agli anni 1966, 1967, 1968 e 1969. Ciò in quanto per effetto dei benefici previsti dal D.L. 19/6/1970 n. 370, convertito nella legge 26/7/1970, n. 576, dalla legge 24/5/1970, numero 366 e dal D.P.R. 28/12/1970, n. 1079, molti insegnanti hanno maturato con anticipo, rispetto a quanto stabilivano le norme precedenti, il diritto ad ottenere l'aumento anticipato per merito il quale potrà essere loro concesso, però, solo dopo l'applicazione, nei loro confronti, delle citate nuove leggi.

Considerato che in numerosi casi non è stato possibile predisporre sollecitamente i provvedimenti previsti dalle suddette nuove norme e che nei casi in cui sono stati predisposti essi non sono stati, nella quasi totalità, ancora registrati alla Corte dei Conti, è mancata, come conseguenza, la possibilità di effettuare alla data del 30 settembre 1970, la rilevazione per l'attribuzione a tale personale dell'aumento in parola.

Ciò premesso, questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento fra gli insegnanti che al 30 settembre 1970 avevano già maturato il diritto all'aumento anticipato, indipendentemente dall'applicazione delle predette leggi, e quelli che alla stessa data l'hanno, invece, maturato per effetto delle medesime leggi, come s'è detto, in molti casi non hanno però ancora avuto applicazione è venuto nella determinazione di accogliere la proposta di cui sopra.

Le SS.VV. vorranno, pertanto, limitare, per ora, la rilevazione degli aventi diritto all'aumento anzidetto disposta con la citata circolare, agli anni 1966, 1967, 1968 e 1969.

Per quanto concerne gli anni 1970 e successivi, questo Ministero si riserva di

impartire, a suo tempo, ulteriori disposizioni in merito.

MATEMATICA NELLA SCUOLA MEDIA

Circolare n. 313 del 22 ottobre 1971

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del D.P.R. 21/11/1966, n. 1298, coloro che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio posteriormente all'anno accademico 1968-69, non hanno titolo per impartire l'insegna-

mento della matematica e della osservazione scientifica nelle scuole medie.

Perdurando, peraltro, specialmente in alcune provincie, la carenza di personale fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento di detta disciplina, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti capi d'istituto a tenere in particolare conto — nel conferimento delle nomine di loro competenza previste dal terzo comma dell'art. 23 dell'O.M. 11/3/1971 — gli aspiranti laureatisti in economia e commercio posteriormente alla data suindicata.

Insegnanti elementari

Ordinanza n. 295 del 14 ottobre 1971, contenente le istruzioni per l'applicazione del provvedimento legislativo che ha modificato la legge 25 luglio 1966, n. 574 (testo pubblicato su « La Scuola Nazionale » del 25 settembre 1971).

PARAGRAFO II

Aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti:

1) La materia relativa alle graduatorie provinciali permanenti risulta ora disciplinata dalle norme accolte nella nuova legge e da quelle di cui ai commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, le uniche di tale legge a restare in vigore.

Tenuto conto di quanto dispone l'art. 14 della nuova legge ai fini della prima applicazione, nell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti che consegue dall'espletamento del concorso magistrale 1970-71, di cui all'Ordinanza ministeriale n. 6178/246 del 22 luglio 1970, sono da osservare:

— i commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, in particolare per le nuove iscrizioni o nuovi inserimenti nelle graduatorie;

— i commi 1° e 2° dell'art. 11 della nuova legge, per l'aggiornamento delle graduatorie per integrazione di punteggio, secondo nuovi criteri, nei confronti degli insegnanti già iscritti nelle medesime;

— il comma 4° dell'art. 5 della nuova legge, per una riserva del 10% dei posti nelle nomine, nei confronti degli insegnanti che dopo l'aggiornamento risulteranno iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti e che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia (tale norma ha efficacia limitata a tali insegnanti e non anche a coloro che verranno iscritti nelle graduatorie per effetto dei successivi concorsi).

2) E' pertanto annullata la circolare ministeriale numero 103 (prot. n. 1683/4) del 24 marzo 1971. Altrettanto vale per gli atti o adempimenti che in dipendenza della medesima siano stati intanto promossi dai Provveditori agli studi.

L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, a seguito dell'espletamento del concorso magistrale 1970-71, avrà luogo invece secondo le norme di legge avanti richiamate e pertanto in base alle istruzioni appresso riportate nel corso del presente paragrafo.

3) Detto aggiornamento, secondo il combinato disposto dalle norme legislative citate nel n. 1 del presente paragrafo, si concreta per effetto di nuovi inserimenti in graduatoria permanente dei maestri inclusi nella graduatoria di merito del concorso magistrale 1970-71 e per effetto di modifica del punteggio di iscrizione — nei confronti dei maestri che già fanno parte della graduatoria permanente — in dipendenza del risultato conseguito nel detto concorso e della valutazione di titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Per i nuovi inserimenti e la modifica del punteggio in dipendenza del risultato conseguito nel concorso magistrale 1970-71 è rimasta sostanzialmente invariata la disciplina prevista nei commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574 (di detto art. 3 sono stati invece abrogati dalla nuova legge i commi 5° e 6°). Al

contrario, la modifica del punteggio in dipendenza della valutazione dei titoli di cultura superiore e di servizio ha avuto una nuova disciplina dalla nuova legge (art. 11, 1° e 2° comma) e pertanto a questa ultima parte si riferisce in maniera particolare il presente n. 3 che per il resto si limita a richiamare le norme e le istruzioni di cui alle precedenti Ordinanze ministeriali sull'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti.

Nuovi inserimenti

Hanno titolo alla iscrizione nella graduatoria provinciale permanente i maestri non di ruolo compresi nella unica graduatoria di merito di cui all'art. 18, 1° comma, della Ordinanza ministeriale n. 6178/246 del 22 luglio 1970 (concorso magistrale 1970-71) non nominati per mancanza di posti. Non possono pertanto essere inclusi nella graduatoria permanente i maestri che siano di ruolo nonché i maestri vincitori del concorso in oggetto che abbiano rinunciato alla nomina o che siano stati dichiarati decaduti dalla stessa.

Le iscrizioni sono disposte nell'ordine risultante dal punteggio complessivo spettante a ciascuno degli aventi diritto.

Le ipotesi di nuove iscrizioni nella graduatoria provinciale permanente sono riferibili esclusivamente agli insegnanti che abbiano sostenuto il concorso nella provincia.

Pertanto l'insegnante che abbia sostenuto il concorso nella provincia e sia stato incluso nella graduatoria di merito sarà iscritto nella graduatoria provinciale permanente con il punteggio complessivo conseguito nel concorso, aumentato eventualmente di tanti punti quanti furono i risultati utili conseguiti in precedenti concorsi banditi nella stessa o in altra provincia a partire dal 1947. Per l'attribuzione di tali punti gli insegnanti interessati, entro il termine perentorio del 30 ottobre 1971 indicato nel successivo n. 4, dovranno presentare domanda al Provveditore agli studi della provincia nella quale hanno sostenuto il concorso, corredandola della relativa documentazione. Nella domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di risultati utili conseguiti in concorsi magistrali sostenuti nella stessa provincia banditi a partire dall'anno 1947, sarà sufficiente fare riferimento al concorso sostenuto.

Per gli insegnanti che comunque non presentino domanda per quanto sopra o non producano titoli di specializzazione, riserva e preferenza, il Provveditore agli studi disporrà l'iscrizione d'ufficio nella graduatoria provinciale permanente con il punteggio complessivo riportato nel concorso 1970-71 e con le indicazioni relative ai predetti titoli risultanti dall'unica graduatoria di merito nel concorso medesimo.

In materia di nuovi inserimenti sono state riportate sostanzialmente le istruzioni impartite nelle precedenti Ordinanze ministeriali sull'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Modifica del punteggio di iscrizione

Vi hanno ovviamente titolo soltanto gli insegnanti che già sono iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti.

La nuova legge ha profondamen-

(Continua a pagina 4)

COMMISSIONI Concorsi a Cattedre

(DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 1970)

TABELLA 1 c)

- Prof. RESTA GIANVITO (Presidente) - Ordinario letteratura italiana - Università di Messina.
Prof.ssa REGGIANI CLARA nata KRAUS - Libero docente letteratura giudaico-ellenistica - Università di Roma.
Prof. PERROTTA Luigi - Ordinario lettere - Ginnasio di Benevento.

TABELLA 2 c)

- Prof. COLONNA ARISTIDE (Presidente) - Ordinario letteratura greca - Università di Perugia.
Prof. ZUCCARELLI UGO - Libero docente letteratura latina - Facoltà lettere - Università di Napoli.
Prof. PINTUS GIOVANNA - Ordinario latino e greco - Liceo classico « Tacito » di Roma.

TABELLA 4

- Prof. GIOMINI REMO - Libero docente, incaricato di latino - Università di Lecce.
Prof. COLICCHI CALOGERO - Libero docente e incaricato di letteratura italiana - Università di Messina.
Prof. PIONATI GIOVANNI - Ordinario italiano, latino e storia - Liceo scientifico di Avellino.

TABELLA 7 b

- Prof. D'AGOSTINO NICOLA NEMI (Presidente) - Ordinario lingua e letteratura inglese - Facoltà lettere - Università di Milano.
Prof. BIANCHI ADRIANO - Incaricato di lingua e letteratura inglese - Facoltà Magistero - Università di Perugia.
Prof. PACCOSI FILELFO - Ordinario lingua e letteratura inglese - Liceo scientifico di Viterbo.

TABELLA 11

- Prof. APOLLONI GHETTI BRUNO (Presidente) - Ordinario disegno - Facoltà Ingegneria - Università di Bari.
Prof. DENTE VINCENZO - Incaricato di disegno dal vero - Accademia Aeronautica di Pozzuoli.
Prof. BOTTONE MARIO - Ordinario di disegno - Liceo scientifico « P. Seniore » di Roma.

TABELLA 12

- Prof. ZECCHI ADONE - Direttore Conservatorio « G.B. Martini » Bologna.
Prof. QUARANTA FELICE - Ordinario di armonia e contrappunto - Conservatorio di Milano.
Prof. GALZIGNATO FERNANDO - Ordinario di musica e canto - Istituto Magistrale Statale di Adria.

EDUCAZIONE FISICA

- Prof. ROSSI DE RUBEIS FERDINANDO (Presidente) - Ordinario di anatomia umana - Facoltà Medicina - Università di Genova.
Prof.ssa FUNGHINI LUCANI MARISA - Ordinario di educazione fisica - Istituto Magistrale di Arezzo.
Prof. TRIFONE ELIODORO - Ordinario educazione fisica - Istituto Tecnico Industriale « Galilei » di Salerno.

TABELLA H I

- Prof. ANTONIETTI ALESSANDRO (Presidente) - Ordinario estimo rurale e contabilità - Università di Bologna.
Prof. SCARPONI FILIPPO - Ordinario agronomia generale - Univ. Milano.
Prof. RIZZO FRANCESCO - Ordinario agronomia ed estimo - Istituto tecnico per geometri di Riposto.

TABELLA H II

- Prof. INGHILLERI GIUSEPPE (Presidente) - Ordinario topografia - Facoltà Ingegneria - Università di Torino.
Prof. BERNINI FRANCO - Libero docente topografia - Facoltà Scienze - Università di Parma.
Prof. ILARDI VINCENZO - Ordinario topografia - Istituto tecnico per geometri « Genovesi » di Salerno.

TABELLA A XI

- Prof. MANDOLESI ENRICO (Presidente) - Ordinario architettura tecnica - Facoltà Ingegneria - Università di Roma.
Prof. SPARACIO RENATO - Ordinario scienza delle costruzioni - Facoltà ingegneria - Università di Pavia.
Prof. D'ONOFRIO ACHILLE - Ordinario costruzioni e disegno di costruzioni - Istituto Tecnico per Geometri di Avellino.

TABELLA C XVI

- Prof. PRATELLI GINO (Presidente) - Ordinario topografia e costruzioni rurali - Facoltà Agraria - Università di Sassari.
Prof. ZANNA LUCIANO - Aggregato macchine agricole - Univ. di Bari.
Prof. VINCI GIOVANNI - Ordinario topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria - Istituto Tecnico Agrario di Catania.

TABELLA E XV

- Prof. CARPUTI UGO (Presidente) - Ordinario tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni - Università di Napoli.
Prof. MILANO GIOVANNI - Libero docente e incaricato di estimo rurale e contabilità - Facoltà Agraria - Università di Bari.
Prof. MACRI' UGO - Ordinario tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo - Istituto Tecnico Industriale di Messina.

Disposizioni ufficiali

(Continuaz. da pagina 3)

te innovato al riguardo, laddove ha stabilito (art. 11, 1° e 2° comma) che « gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito l'iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

« I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente ».

Ciò comporta che — e solo a domanda degli interessati — si possa rivedere la loro posizione nella graduatoria permanente di una o più province in base ai titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso magistrale che ha determinato la prima iscrizione nella graduatoria permanente e pertanto tutti i titoli predetti che siano stati conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso che ha dato luogo alla prima iscrizione e che possono essere regolarmente documentati alla data di scadenza per la presentazione della domanda per l'aggiornamento del punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente a norma della nuova legge. E' quindi anche valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico 1970-71, conseguendo ciò dalla disposizione legislativa avanti trascritta che in tale modo ha voluto statuire ulteriormente a vantaggio dei maestri già iscritti in graduatoria permanente prima dell'aggiornamento della medesima.

I titoli di cultura superiore sono solo quelli indicati nel decreto ministeriale n. 6160 dell'8 maggio 1968 e risultanti peraltro dall'allegato alle precedenti Ordinanze ministeriali sull'aggiornamento delle graduatorie permanenti: i titoli di servizio sono tutti quelli di cui alla lett. B) della tabella di valutazione annessa alla Ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, n. 6178/246, relativa al concorso magistrale 1970-71.

I titoli di cultura superiore e i titoli di servizio sono valutati secondo i singoli punteggi previsti rispettivamente nelle lett. A) e B) della anzidetta tabella di valutazione annessa alla citata Ordinanza ministeriale n. 6168/246 sul concorso magistrale 1970-71, senza però alcun particolare limite di punteggio e quindi senza applicare nella fattispecie i limiti massimi (14 e 10 punti) valevoli solo ai fini del concorso magistrale.

Oltre ai punteggi relativi alla valutazione come sopra dei titoli di cultura superiore e dei titoli di servizio, sono da attribuire agli insegnanti che ne abbiano titolo e che lo documentino tanti punti (in ragione di 1 punto) quanti sono i risultati utili conseguiti nei concorsi magistrali posteriori a quello che ha consentito la prima iscrizione nella graduatoria permanente (l'attribuzione dei punti di cui trattasi in aggiunta alla valutazione dei titoli di cultura superiore e di servizio conseguiti dalla abrogazione del 6° comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574).

I punti relativi alla valutazione dei titoli predetti e quelli relativi ai risultati utili conseguiti nei concorsi successivi si aggiungono al punteggio complessivo della prima iscrizione nella graduatoria permanente, avendosi quindi il nuovo punteggio complessivo da riportare nella graduatoria aggiornata con tutte le indicazioni accanto al nominativo dell'insegnante relative ad eventuali titoli di specializzazione, riserva e preferenza.

Quanto sopra vale per coloro che possano o ritengano avvalersi del nuovo criterio stabilito dall'art. 11, commi 1° e 2° della nuova legge per la modifica del punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente per effetto di titoli di cultura superiore e di servizio conseguiti

posteriormente al concorso che ha consentito la prima iscrizione nella graduatoria permanente.

invece per i maestri già iscritti nella graduatoria permanente che — trovandosi in una delle tre posizioni appresso elencate — hanno interesse alla modifica del punteggio di iscrizione soltanto per effetto del nuovo risultato utile conseguito nel concorso magistrale 1970-71, i Provveditori agli studi continueranno a provvedere — in base a domanda degli interessati — ai sensi dei commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574 e secondo le istruzioni applicative delle precedenti Ordinanze in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti (dette istruzioni — ad esempio — erano riportate anche nella Ordinanza ministeriale n. 103 prot. 1683/4, del 24 marzo 1971, Parte A, pagg. 6, 7 e 8):

— maestri già iscritti nella graduatoria permanente di una sola provincia che abbiano sostenuto con risultato utile il concorso 1970-1971 nella stessa provincia di iscrizione;

— maestri già iscritti nelle graduatorie permanenti di diverse province che abbiano sostenuto con risultato utile il concorso 1970-71 in una delle province nelle cui graduatorie permanenti sono iscritti;

— maestri già iscritti nella graduatoria permanente di una o più province che abbiano sostenuto con risultato utile il concorso 1970-71 in provincia diversa.

Soltanto per gli insegnanti già iscritti nella graduatoria permanente che abbiano sostenuto con risultato utile il concorso 1970-71 nella stessa provincia di iscrizione, i quali comunque non presentino domanda, il Provveditore agli studi disporrà di ufficio la modifica del punteggio di iscrizione, provvedendo diversamente come di consueto a seconda che il maestro abbia o meno riportato nel concorso 1970-71 un risultato (punteggio complessivo) migliore di quello del concorso in base al quale risulta iscritto nella graduatoria. Il nuovo punteggio complessivo sarà riportato nella graduatoria aggiornata con tutte le indicazioni accanto al nominativo dell'insegnante relative ad eventuali titoli di specializzazione, riserva e preferenza.

4) Per consentire il riconoscimento di punteggio di cui al precedente n. 3 in rapporto alla rispettiva propria posizione, gli insegnanti interessati — come sopra detto — dovranno presentare domanda in carta legale. I Provveditori agli studi — si ripete — potranno provvedere d'ufficio, in caso di mancata presentazione della domanda, soltanto nei casi ipotizzati nel presente n. 3, e cioè maestri che vengano ora iscritti per la prima volta in graduatoria permanente e maestri già iscritti che abbiano sostenuto con risultato utile il concorso 1970-71 nella stessa provincia di iscrizione.

La domanda, corredata della relativa documentazione, compresi eventuali titoli per riserva e preferenza, nonché titoli di specializzazione, deve pervenire al Provveditore agli studi della provincia, nella quale gli interessati intendono far valere il beneficio, entro il 30 ottobre 1971. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro la data predetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Ovviamente del pari, entro il citato termine perentorio del 30 ottobre 1971, possono essere presentati (anche in aggiunta, modifica o sostituzione di quelli eventualmente già prodotti) titoli per riserve e preferenze, nonché titoli di specializzazione, da parte di coloro che non abbiano da avanzare o non ritengano avanzare domanda per riconoscimento di punteggio ai sensi del precedente n. 3.

Sono altresì dispensati dalla presentazione dei titoli di cultura su-

periore e dei titoli di servizio, dei quali richiedano il riconoscimento, gli insegnanti che li abbiano già presentati al Provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria permanente sono iscritti, a condizione che nella domanda indichino i titoli medesimi e facciano menzione della circostanza in occasione della quale li hanno presentati.

Le domande che perverranno oltre il predetto termine del 30 ottobre 1971 non saranno prese in considerazione.

Per quanto concerne le riserve di posti nelle nomine da effettuare dopo l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, si richiamano le relative disposizioni legislative:

— Art. 5, 4° comma, della nuova legge, per cui coloro che abbiano persone a carico per le quali sia stata prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria permanente, hanno diritto per l'immissione in ruolo ad una riserva pari al dieci per cento dei posti conferibili annualmente per le nomine agli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti;

R.D. 8 maggio 1924, n. 843 (art. 20) e successive modificazioni e integrazioni;

— Legge 2 aprile 1968, n. 482 in favore delle categorie dalla medesima espressamente richiamate nell'ordine e per aliquote e cioè: invalidi di guerra; invalidi civili di guerra e profughi; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; invalidi civili.

Gli insegnanti interessati sono tenuti a presentare la documentazione valida, a norma delle vigenti disposizioni, ai fini di cui trattasi. Per quanto concerne le categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si ripete ad ogni buon fine che detta documentazione è costituita solo dal certificato di appartenenza agli elenchi di cui all'art. 19 della stessa legge, rilasciato unicamente dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Detto certificato infatti è da considerarsi costitutivo del diritto e non sostituibile con altro documento.

5) La graduatoria provinciale permanente, dopo l'aggiornamento, sarà affissa all'albo del Provveditorato agli studi.

Nella graduatoria, accanto al nome di ciascun iscritto, saranno riportati i punti complessivamente attribuiti e gli eventuali titoli di precedenza ai fini della nomina. In caso di parità di punti sarà indicato il motivo della preferenza. Sarà inoltre indicato l'eventuale titolo di specializzazione posseduto, utile per l'insegnamento in scuole speciali e classi differenziali.

Entro 4 giorni dalla data di pubblicazione, gli insegnanti possono far pervenire al Provveditore agli studi motivato reclamo avverso i punti assegnati e la relativa collocazione.

I Provveditori agli studi, esaminati i reclami ed apportate le eventuali modifiche, disporranno la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Le operazioni relative all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti dovranno essere concluse non oltre il 20 novembre p.v. E' auspicabile peraltro che ciò abbia luogo prima di tale termine.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso gerarchico al Ministero nei termini e nei modi di cui agli artt. 164 e 165 del T.U. 5-2-1928, n. 577.

Il ricorso può vertere anche su questioni che non hanno formato oggetto di reclamo.

(Continua)

La "831" - Applicazioni Tecniche

Secondo informazioni da ambienti competenti le nomine degli aspiranti inclusi nella graduatoria della "831" di applicazioni tecniche maschili e femminili (tabella 15 e 16 avv.; 3 e 7 avv.) dovrebbero essere conferite nel corrente mese di novembre. Le lettere per la scelta delle sedi dovrebbero essere inviate nella seconda metà di novembre. Le graduatorie dovrebbero essere esaurite poiché le cattedre disponibili sono sufficienti.

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 3 - Roma